

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 21/2003)

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

<<15. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le modalità previste dalla legislazione vigente.>>;

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

<<15 bis. L'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di cui al comma 15 decorre dall'1 gennaio 2013 al fine di consentire agli enti locali l'adeguamento delle proprie strutture e dei propri sistemi a tali adempimenti.>>;

c) al comma 16 le parole <<Contestualmente all'affissione all'albo>> sono sostituite dalle seguenti: <<Contestualmente alla pubblicazione nei siti informatici di cui al comma 15>>;

d) i commi 17, 18 e 20 bis sono abrogati.